



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Grimaldi Giuseppe nato a San Giorgio A Cremano il 11/08/1967 matr 17386
c.f. GRMGPP67M11H892Z

Avv.to Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: Indennità di comando, interessi legali, spese di giudizio
Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 263937 del 17/04/2015 (prat. n. 194/15 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26/02/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 31/03/2015.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea proposta dal dipendente Grimaldi Giuseppe (dipendente in comando presso le Autorità di Bacino Regionali), contro l'Ente regionale, volto al riconoscimento del suo diritto (già sancito con sentenza n. 4937/11 della Corte di Appello di Napoli) a percepire l'indennità di cui all'art. 16, comma 3 L. 253/90 a decorrere dal gennaio 2004, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore della predetta ricorrente, della somma di €. 33.052,50 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi €. 3.515,00 oltre IVA e CPA e spese forfetarie nella misura del 15%, nonché €. 259,00 per contributo con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 423699 del 19/06/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 49334 del 25/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 49334 del 25/01/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 76093 del 03/02/2016, che si allega alla presente, ha rinviato a quanto già rappresentato con precedente nota prot. n. 104991 del 16/02/2015.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26/02/2015 e notificata il 31/03/2015

TOTALE DEBITO

€. 53.084,42

Grimaldi Giuseppe matr. 17386

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013

€ . 33.052,50

Interessi legali dal 01/01/2004 al 25/03/2016

€ . 2.985,55

Rivalutazione per maggior danno

€ . 0,00

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 11.658,56

47.696,61

Competenze per spese di giudizio Avv. **Marrone Massimo** € **5.387,81**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;

Scheda debiti fuori bilancio Grimaldi + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 263937 dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale
sentenza n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26/02/2015 e notificata il 31/03/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 49334 della U.O.D. 04
- note prot. nn. 76093 e 104991 della U.O.D. 05

Napoli, 04/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

992



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0263937 17/04/2015 06,48

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ran. : 951404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



20 APR 2015

Prat. CC. nn. 3666/14, 8730/13, 194/15, 2883/14. - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Lauro Elio	2071/15	Trib. Napoli Lav.
Cannavale Raffaele +altri	2179/15	Trib. Napoli Lav.
Grimaldi Giuseppe	1901/15	Trib. Napoli Lav.
La Greca Marina	10679/14	Trib. Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD/03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REGIONE CAMPANIA

za n. 1901/2015 pubbl. il 26/02/2015

3 UN

Prot. 2015. 0231124 02/04/2015 12,50

RG n. 23764/2014

MILIT. GRIMALDI GIUSEPPE

Aut. : R.G.C.4 Avvocatura



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
31 MAR 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 26.2.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 23764/14 R.G.

TRA

GRIMALDI GIUSEPPE, nato a San Giorgio a Cremano l'11.8.1967, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Marrone

- ricorrente -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t.

- convenuto contumace -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.10.2014, il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, deduceva: di essere stato comandato a svolgere la propria prestazione di lavoro presso l'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele dal 27.4.1998 al 30.9.2013; che la Regione Campania gli ha erogato l'indennità mensile di cui all'art. 16 della legge 253/90 pari ad € 282,50 mensili solo fino al novembre del 2003; di aver proposto ricorso giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento di tale indennità a decorrere dall'1.1.2004; che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4937/11 passata in giudicato, gli ha riconosciuto il diritto a percepire tale indennità.

Sulla base di tali premesse, adiva il Giudice del Lavoro di Napoli al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 33.052,50 a titolo di indennità ex art. 16 della legge 253/90 dall'1.1.2004 al 30.9.2013, come da conteggi contenuti in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva la Regione Campania che, pertanto, veniva dichiarata contumace.

La domanda è fondata.

Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione di somme, sulla base di una precedente statuizione, sia pure riferita ad un periodo del rapporto di lavoro parzialmente diverso.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui nel rapporto di durata l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce *res iudicata* ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto.

L'estensione del giudicato ha il limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito ("*rebus sic stantibus*").

Nel caso in esame, la contenuta, rimanendo contumace, non ha allegato alcuna variazione della situazione di fatto e di diritto posta a base della precedente decisione.

Ciò posto, si rileva che i conteggi elaborati da parte ricorrente allegati al ricorso sono esenti da omissioni o vizi logici, nonché coerenti nell'elaborazione contabile, e dunque possono porsi a base della decisione.

Va, pertanto, emessa sentenza di condanna al pagamento di € 33.052,50, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.

Deve, invece, essere respinta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria.

Ed invero, anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale è ancora in vigore per i dipendenti pubblici l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha segnato il superamento del regime del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come previsto dall'art. 429, III comma, cpc. Ed invero, con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma limitatamente alle parole «e privati».

Pertanto, la ricorrente, lavorando alle dipendenze di un ente pubblico, aveva l'onere di allegare e provare che il tempestivo pagamento della somma riconosciutagli lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione, risultando inammissibile una rivalutazione di tipo automatico sulla semplice considerazione della notorietà della svalutazione (Cass. 16.7.92, n. 8624; Cass. lav. 2.11.92, n. 11870; Cass. 19.11.91, n. 12381; cass. 6.9.91, n. 9399).

Nella specie nulla è stato, in proposito, né dedotto né provato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) condanna la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente la somma di € 33.052,50 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
- b) condanna la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.515,00, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 259,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

In Napoli, il 26.2.2015

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

Unità
in
com.
dell'imp.

Così come *Genia Fortuna*
31 MAR 2015

L'UFFICIALE CAUDERARIO
F. LUCIA ALBERTO

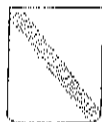


Sent. del Trib. di NA -Sez.Lav.-
Numero 1901/2015
Dip. Grimaldi giuseppe
Avv. Massimo Marrone

Diritti e onorari			3.515,00
spese generali	15,00%	3.515,00	<u>527,25</u>
			4.042,25
CPA	4%	4.042,25	<u>161,69</u>
			4.203,94
IVA	22%	4.203,94	924,87
TOTALE FATTURA			5.128,81
RITENUTA	20%	4.042,25	808,45
Contributo Unificato stabilito in sentenza			259,00
TOTALE FATTURA	5128,81 +	259,00 =	5.387,81
NETTO A PAGARE	4.320,36 +	259,00	4579,36



GRIMALDI



Napoli 25/01/16

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

Al Dirigente della U.O.D.05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

25/1/16
RF

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

25/1/16
RF

LORO SEDI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0049334 25/01/2016 11,52
Att. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Inv. : 551405 UOD Rapp con organia sind-Adm...
Classifica : 7.1.10.

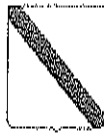


Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
di condanna n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli
Grimaldi Giuseppe c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota

IG

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0076093 03/02/2016 12.21

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organizza sind-Rdun...

Arg. : 551404 UOD Contrattazione lavoro in colt...

Circoscrizione : 7.1. Fascicolo : 95 del 2016



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 1901/2015 del Tribunale di Napoli, GRIMALDI Giuseppe c/Regione Campania - Nota prot. n. 49334 del 25.01.2016 - Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con nota prot. n. 104991 del 16.02.2015) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0104991 16/02/2015 10,57

Mitt. : 551405 UOD Rebb con organo bind-Redu...

Ras. : 551404 UOD Contrattazione lavoro in coll...

Classifico : 7.1. Fascicolo : 29 del 2015



Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promossi da SAGGIOMO Ciro, GRIMALDI Giuseppe, MENDOZZA Giuseppe, LEONE Domenico, ANNUNZIATA Vincenzo, MADDALONI Nicola - c.c. 192, 194, 195, 196, 250 e 251/2015 - Risccontro nota prot. n. 83469 del 6.02.2015 -

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ed ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279
e- mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L'art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di

Via S. Lucia. 81 – 80132 Napoli – Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7982279 – Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279
e- mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).



Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa Maria Stefania Panza



Via S. Lucia. 81 – 80132 Napoli – Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7982279 – Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279
e- mail: m.panza@maildip.regione.campania.it